



COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2009

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

della violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.

- Il sig. **PERROTTI Giorgio Paolo Raffaele**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società A.C. Ancona S.p.A.;
- Il sig. **Azzellino Giorgio**, nella sua qualità di legale rappresentante della RSM Italy S.p.A. e soggetto responsabile del controllo contabile della società A.C. Ancona S.p.A.;

per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veridica, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

della violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del C.G.S., in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. n. 142/A del 28 maggio 2009

- il Sig. **PERROTTI Giorgio Paolo Raffaele**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società A.C. Ancona S.p.A.
- il Sig. **PETOCCHI Enrico**, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società A.C. Ancona S.p.A.;

per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la società **A.C. ANCONA S.p.A.**

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri dirigenti e legali rappresentanti.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare c/o il Comitato Regionale Toscano:

il sig. Antonio LAZZERINI per applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto, dal 2 febbraio 2005 al 13 maggio 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di Amministratore Unico della società RONDINELLA CALCIO S.r.l..



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del C.G.S. in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009:

- il Sig. **BIZZARRO Floridante**, Amministratore unico e legale rappresentante della Società Real Marcianise Calcio S.p.A.;

per il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società **Real Marcianise Calcio S.p.A.**;
- a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., nonché agli articoli 80 e 87, delle N.O.I.F.:

- Il sig. **ZAMPETTI Maurizio**, Presidente del C.d.A., Amministratore delegato e legale rappresentante della società FOLIGNO CALCIO S.r.l.;

per non aver consentito il regolare svolgimento dell'attività ispettiva agli ispettori della Co.Vi.So.C.;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società **FOLIGNO CALCIO S.r.l.**
a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all'allegato A) paragrafo IV) lettera A) punto 2) del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009

- Il sig. **NATOLI Alessandro**, Consigliere delegato e legale rappresentante dell'A.C. Legnano S.r.l.;
per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società **A.C. LEGNANO S.r.l.**,
a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. n. 142/A del 28 maggio 2009

- Il sig. **PASSIRANI Luciano**, Amministratore unico e legale rappresentante della società A.C. Pro Sesto S.r.l.;

per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società **A.C. PRO SESTO S.r.l.**,

a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

A) per violazione dell'art. 8, commi 1 e 10, del C.G.S. vigente:

- Il sig. **DE MEGNI Dino**, Responsabile amministrativo e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio S.p.A.;
- Il sig. **CASTELLANI Stelvio**, sindaco effettivo della società Perugia Calcio S.p.A.;

per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veridica, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

B) per violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del C.G.S. in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009:

- Il sig. **COVARELLI Leonardo**, Amministratore unico e legale rappresentante della Società Perugia Calcio S.p.A.;
- Il sig. **DE MEGNI Dino**, Responsabile amministrativo e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio S.p.A.;

per il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

C) per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la società **PERUGIA CALCIO S.p.A.**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri amministratori, legali rappresentanti e controllori.



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 19 gennaio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte, del C.G.S. in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A). punto 2), del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009:

- Il sig. **PERROTTI Giorgio Paolo Raffaele**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società A.C. Ancona S.p.A.;
- Il sig. **PETOCCHI Enrico**, Amministratore delegato della società A.C. Ancona S.p.A.;

per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalla normativa federale in materia;

per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società **A.C. ANCONA S.p.a.**

a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.